

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 79/2021, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Ciccio, Marozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi, concernente: «Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)», nel testo approvato dalla III Commissione in data 11 novembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.361 del 12 novembre 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 24 novembre 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 24 novembre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di modifica in oggetto con la quale in particolare all'articolo 5 bis, comma 1, lettera b), si prevede di istituire nei comuni in cui operano le imprese del settore della vendita del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, un ufficio con personale dedicato ai servizi post-contatore rappresenta un servizio al cittadino necessario in quanto negli ultimi anni si sono registrati notevoli disservizi da parte della cittadinanza stessa nelle situazioni in cui, al fine presentare richieste o avanzare segnalazioni, si sono dovuti rivolgere esclusivamente mediante l'utilizzo di portali informatici e/o call center con difficoltà di accesso o comunque poco funzionali ad utenti anziani o con difficoltà di vario genere.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 79/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)», nel testo approvato l'11 novembre 2021 dalla III Commissione e trasmesso con nota assunta al protocollo n.195 del 12 novembre 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Stefano Violoni e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 16:00 del 24 novembre 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 24 novembre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- sostituire il comma 1 dell'articolo 1 (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 19/2015) con il seguente: "Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le ditte abilitate e le società di servizi che svolgono le attività disciplinate da questa legge devono istituire, nei comuni con più di 30.000 abitanti in cui svolgono l'attività di controllo e manutenzione di impianti con potenza nominale fino a 35 kW, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore."

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge, volta a tutelare i consumatori e le piccole imprese artigiane del territorio marchigiano, mira ad assicurare, in primis, che le attività disciplinate dalla l.r. 19/2015 siano svolte da personale competente e qualificato.

La normativa italiana prevede che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici debbano essere eseguite da ditte abilitate ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, cioè, le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane il cui titolare o legale rappresentante o responsabile tecnico possiede i requisiti tecnico-professionali previsti all'articolo 4 del medesimo decreto.

In merito alla lettera a) del comma 1 della proposta di articolo 5 bis, viene proposto che per le attività di controllo e manutenzione occorra avvalersi di «personale dipendente abilitato ai sensi [...]» appare in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale.

Infatti, è la ditta che deve essere abilitata e non il personale dipendente: imporre l'abilitazione del personale dipendente è un concetto in antitesi con l'iscrizione ad un registro o un albo di imprese.

Riguardo alla disposizione inserita alla lettera b) del comma 1 della proposta di articolo 5 bis, l'obbligo di istituire un ufficio apposito per ogni comune in cui svolgono l'attività di controllo e manutenzione esclusivamente per aziende che si occupano di vendita, trasporto e distribuzione di energia appare, innanzitutto, in contrasto con il principio di libero mercato, ma anche di difficile realizzazione.

Inoltre, la liberalizzazione del mercato del gas, che sta avvenendo a partire dagli anni '90 nel mercato europeo, è un processo lungo e difficile che ha preso avvio dalle decisioni di politica economica dell'Unione europea. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno emanato nel corso degli anni varie direttive per la progressiva apertura dei mercati energetici ed anche obblighi aggiuntivi di separazione funzionale ed indipendenza, il cosiddetto unbundling societario del settore.

L'UE, infatti, al fine di perseguire efficacemente la terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici, ha disposto a partire dal 2003 la separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia, nonché la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività, estesa anche all'attività di stoccaggio del gas.

Il processo di "spacchettamento" degli attori del mercato energetico riguarda:

- la separazione societaria (società distinte per ogni attività);
- la separazione gestionale (diverse unità operative per ciascuna attività gestite in autonomia da soggetti diversi);
- la separazione contabile (contabilità separata per ogni attività che mette in atto e per ciascun comparto di riferimento).

Dal quadro in premessa, la misura prevista parrebbe inefficace poiché non applicabile al caso, in quanto le società cosiddette "multiutility" che si occupano di energia operano come gruppi societari ma in comparti distinti mediante società separate o rami dedicati.

In conformità a quanto previsto dalla normativa italiana che recepisce le direttive europee, infatti, sono apposite società di servizi ad offrire prodotti collegati alle attività di controllo e manutenzione e non quelle di vendita, trasporto o distribuzione.

Condividendo il principio della proposta di legge di offrire maggiori garanzie al consumatore, al fine di offrire al cliente le migliori assistenza e tutela si suggerisce di prevedere, per tutte le imprese che svolgono le attività disciplinate dalla l.r. 19/2015, l'istituzione di un ufficio con personale dedicato ai servizi post-contatore per ogni comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui svolgono l'attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di potenza nominale fino a 35 kW.

Sono proprio questa fattispecie di impianti ad avere il maggior numero di fruitori in quanto riguardano le utenze domestiche. Inoltre appare eccessivamente oneroso e non giustificato da una effettiva utilità imporre l'istituzione dell'ufficio di riferimento al di fuori dei comuni principali.

Scheda ATN Proposta di legge n. 79/21

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge non risulta pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento ai principi eurounitari di libera concorrenza, di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge introduce modifiche alla disciplina regionale in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici (l.r. 19/2015) introducendo requisiti ulteriori a quelli previsti dalla normativa statale che le imprese c.d. Multiutility operanti in ambito regionale nel settore della vendita, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) dovranno osservare nell'erogazione dei connessi servizi post-contatore (servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti termici). Ciò con il fine dichiarato di tutelare sia i consumatori e gli utenti, pregiudicati da una riduzione del livello di qualità dell'assistenza fornita dalle grandi aziende e da una debole presenza della rete territoriale delle medesime, sia le piccole imprese artigiane locali attive nel settore.</p> <p>Viene quindi introdotto, a carico delle suddette imprese che intendono svolgere nel territorio regionale i servizi post-contatore, l'onere di avvalersi esclusivamente di personale dipendente abilitato ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e di istituire nel comune in cui svolgono tale attività un ufficio con personale dedicato in via esclusiva allo svolgimento dei medesimi servizi.</p>

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito:

- dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);
- dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell' edilizia);
- dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti termici degli edifici);
- dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

La materia coinvolta nella disciplina in esame attiene *in primis* alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, riservata alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo inoltre, introducendo requisiti aggiuntivi che solamente le società Multiutility operanti nel settore dell'energia elettrica e gas dovranno osservare per poter svolgere nel territorio regionale i c.d. servizi post- contatore, potrebbe essere oggetto di impugnativa innanzi alla Corte costituzionale (ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ma anche in via incidentale) per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” di cui alla lettera e), comma secondo, dell'articolo 117 della Costituzione nonché per lesione dei principi di uguaglianza, di libertà di circolazione di persone e cose e di svolgimento di servizi nel territorio nazionale e della libertà di iniziativa economica (rispettivamente articoli 3, 120 e articolo 41 della Costituzione).

Si evidenzia, in primo luogo, che la possibilità per tali società di svolgere anche servizi connessi alla vendita di energia elettrica e gas (c.d. servizi post-contatore) è stata espressamente prevista e disciplinata dal legislatore statale con l'articolo 1, comma 34, della citata legge 239/2004, a tutt'oggi vigente.

Per quanto attiene inoltre all'onere gravante sulle medesime società di avvalersi nell'erogazione dei servizi post-contatore esclusivamente di personale dipendente abilitato ai sensi del d.m. 37/2008 (articolo 5 bis, comma 1, lettera a) , si precisa che l'articolo 3 del medesimo decreto condiziona il

	<p>conseguimento dell'abilitazione dell'impresa allo svolgimento dell'attività impiantistica e di manutenzione degli impianti in questione al possesso di specifici requisiti tecnico-professionali (individuati nel successivo articolo 4) in capo all'imprenditore individuale o al legale rappresentante ovvero al responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.</p> <p>La formulazione letterale del requisito previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 bis in esame sembra quindi introdurre una normativa più severa di quella prevista dalla normativa statale, ponendo ad esclusivo carico delle Multiutility operanti nel territorio regionale l'onere di garantire il possesso dei suddetti requisiti tecnico-professionali anche da parte del personale dipendente utilizzato per lo svolgimento dei servizi post-contatore, violando anche il principio di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione).</p> <p>Per quanto riguarda l'obbligo, introdotto dalla proposta di legge, gravante sulle c.d. Multiutility di istituire un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi post-contatore nei comuni in cui intendono svolgere tale particolare attività, si segnala che la disposizione normativa in esame (articolo 5 bis, comma 1, lettera b), potrebbe essere "attenzionata" innanzi alla Suprema Corte in quanto lesiva della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione (cfr., tra le altre, sentenze 440/2006, 64/2007, 124/2010, n. 83 del 2018), intesa anche come libertà dell'impresa di articolare la propria struttura organizzativa territoriale secondo proprie ed autonome determinazioni (cfr., tra le altre, Corte Costituzionale, sentenze nn. 375/2003 e 56 /2020).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge si limita, con la tecnica della novella legislativa, ad integrare la legge regionale 20 aprile 2015, n. 19, inserendo l'articolo 5 bis.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Proposta di legge n. 82/2021 concernente: "Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n.19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)", assegnata alla III Commissione referente in data 29 ottobre 2021. Le finalità sottese alla proposta di legge sono state raggiunte sul piano amministrativo con la DGR n. 1305 del 3 novembre 2021.
---	---

Relazione tecnico finanziaria
sulla proposta di legge n. 79/21

“Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19
Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici “

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 19/2015)

L'articolo modifica la legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) ponendo a carico delle imprese (c.d. Multiutility) operanti nei settori della vendita, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale che intendono svolgere nella regione i c.d. servizi post-contatore (servizi di installazione, assistenza e manutenzione degli impianti termici) l'onere di avvalersi esclusivamente di personale abilitato ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n 37 e di istituire nel comune in cui svolgono tale attività un ufficio con personale dipendente dedicato in via esclusiva allo svolgimento dei medesimi servizi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.